

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Geom. Alessandro Cori VII Q.F. D.ssa Rita Sturvi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna Condurro

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna Condurro

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 28 DIC. 2016



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 85 DEL 07/12/2016

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 E CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA ANNO 2016

L'anno 2017 il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 13.50 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1. Agostini Augusto -	Sindaco -	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Serafini Leonello -	Assessore -	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Petrucci Adelmo -	Assessore -	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti 2

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna Condurro.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

N. 491 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 28/12/2016 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 12/01/2017.

ACUTO 28/12/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
 - l'art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
 - l'art. 5, comma 2, del CCNL del personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" del 01/04/1999 - come modificato dall'art. 4, comma 2, del CCNL dello stesso comparto stipulato il 22/01/2004 - prevede che l'ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- Ritenuto, che occorre pervenire alla contrattazione integrativa decentrata, parte economica, per l'anno 2016, nell'ambito della quale deve essere quantificato il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane relativo a tale anno, sulla base degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004, nonché definiti i relativi criteri di utilizzo, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 01/04/1999;

Atteso che:

- la Giunta con delibera n.132 del 18/12/2014 ha provveduto alla designazione dei componenti della delegazione trattante;
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Considerato il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2016;

Ritenuto, altresì, opportuno impartire i necessari indirizzi al Responsabile del Servizio competente quanto alla costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla delegazione di parte pubblica quanto agli obiettivi da perseguire in sede di contrattazione con la parte sindacale, per la parte economica (anno 2016);

Richiamati:

- l'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";
- l'art. 40 comma 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: "Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti

disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- l'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, così come modificato dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) che all'articolo 1 comma 236 ha disposto che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Dato atto, pertanto, che per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013;

Dato atto, inoltre, che della presente deliberazione verrà data informazione ai rappresentanti OO.SS. territoriali e alla RSU ai sensi dell' art. 7 del CCNL sottoscritto in data 23.12.1999;

Visti i decreti sindacali con cui il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi;

Acquisito in merito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti locali;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato integrativo relativamente alla parte economica per l'anno 2016 le direttive da osservare nello svolgimento del negoziato;

3) Di formulare come di seguito indicato le linee guida in merito alla costituzione del fondo ed alla contrattazione integrativa decentrata, parte economica, per l'anno 2016:

- il rispetto dei limiti normativi di cui all'art.9 c. 2bis del DL78/2010 come modificato dalla Legge 147/2013 e dell'art. 1, c. 236 della L. n. 208/2015;

- la quantificazione delle risorse di cui alla precedente lett. a), deve in ogni caso rispettare il limite della spesa per il personale derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006, n. 296 ss.mm.ii.;

- gli incentivi per la progettazione, di cui all'art. 9 del d.lgs. 163 del 2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 11 del d.lgs. 50 del 2016, sono oggetto di distribuzione nel rispetto delle previsioni dei rispettivi regolamenti comunali, pro tempore vigenti;

- le indennità previste dal vigente C.C.N.L. (art. 17 del C.C.N.L. 01/04/1999 e 37 del C.C.N.L. 14/09/2000) devono essere definite secondo le mansioni effettivamente svolte dal personale dipendente e le concrete necessità organizzative dell'Amministrazione comunale; in particolare si formula l'indirizzo del rispetto delle indicazioni formulate dall'Aran, delle disposizioni contrattuali e delle norme di legge vigenti;

- attribuzione di proposte obiettivo da finanziare con gli strumenti di cui all'art. 15 co. 4 del CCNL del 1/04/1999 nei limiti del corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire con il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;

- l'attribuzione della parte di fondo effettuata sulla base di obiettivi parametri di merito dovrà impegnare l'intera somma che non sia già destinata a retribuire le progressioni economiche consolidate, l'indennità di comparto e le indennità di cui al punto precedente, salvi eventuali accantonamenti da utilizzare in anni successivi;

- attribuzione di eventuali Progressioni Economiche Orizzontali al personale dipendente sulla base delle schede di valutazione di cui alla delibera di G.C n. 165 del 21/12/2011 ;

5) Di demandare al responsabile dell'ufficio finanziario la determinazione del fondo per l'anno 2016;

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. in vista della contrattazione decentrata integrativa relativa alla parte normativa per il triennio 2016-2018 e alla parte economica per l'anno 2016;

7) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000

8) Di rendere con separata votazione, all'unanimità, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267